



COMUNE DI SCHIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 63/2017 del 24/07/2017

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 4 AL PRG - PI, TEMATICA E FINALIZZATA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL'INSEDIAMENTO DI SALE GIOCHI E LOCALI CON APPARECCHI D'INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO. ADOZIONE.

Seduta pubblica, convocazione prima.

L'anno duemiladiciassette, addì ventiquattro del mese di Luglio, alle ore 18:30, nella Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito, sotto la presidenza del Sig. Sergio Secondin, il Consiglio Comunale.

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>	<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
BATTISTELLA Giovanni	SI		MARCHETTO Laura		G
BENVENUTI Mario	SI		ORSI Valter	SI	
BOGOTTO Danilo	SI		PAVAN Sergio		G
CALESELLA Marco	SI		POLGA Francesco	SI	
CASAROTTO Davide		SI	SECONDIN Sergio	SI	
CUNEGATO Carlo	SI		STERCHELE Riccardo	SI	
DAL ZOTTO Laura		SI	STORTI Domenico		G
GECHELIN Andrea	SI		TESSARO Mauro		G
GIORDAN Luigi	SI		TOLETTINI Marco	SI	
GIROTTI Maria	SI		TRABUCCO Aldo	SI	
GORI Alessandro Gennaro Silvio	SI		VANTIN Marco	SI	
GRAZIAN Valeria	SI		ZATTARA Mauro	SI	
MACULAN Alessandro	SI				
Totale Presenti: 19			Totale Assenti: 6		

Partecipa il Vice Segretario Generale, signor Matteo Maroni.

Sono presenti i seguenti Assessori: Barbara Corzato, Anna Donà, Aldo Munarini, Sergio Rossi, Giancarlo Stefenello.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: BENVENUTI Mario, BOGOTTO Danilo, STERCHELE Riccardo.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono presenti in Aula n. 15 Consiglieri Comunali essendo precedentemente entrato il Consigliere Comunale Dal Zotto e usciti i Consiglieri Benvenuti, Grazian, Giroto, Battistella e Cunegato.

L'Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, Sergio Rossi, svolge la seguente relazione, fornendo ulteriori chiarimenti mediante (vedi archivio di registrazione):

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,
nell'ambito degli interventi di contrasto della ludopatia messi in atto da Stato, Regioni e Autonomie Locali, un'attenzione particolare meritano i provvedimenti finalizzati a contenere la diffusione sul territorio delle sale da gioco e a regolamentarne l'insediamento e la ricollocazione.

Il decreto Legge n. 158 del 2012, convertito in legge n. 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi) "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" aveva previsto all'art. 7, comma 10, in tema di progressiva ricollocazione delle sale con apparecchi da gioco, "criteri anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi".

In assenza del decreto attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute sui "luoghi sensibili", diverse Regioni hanno disciplinato la materia, prevedendo in molti casi una distanza minima (500 m Lombardia e in parte il Piemonte, 300 metri Piemonte, Abruzzo, Liguria, Trentino Alto Adige).

La Legge Regionale del Veneto, n. 6 del 27.04.2015, all'art. 20, incarica i Comuni all'attuazione della legge ed in particolare " (i Comuni) possono individuare, definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza, e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili, entro la quale è vietato autorizzare nuove sale da gioco o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo, nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa".

Riteniamo necessario, come indicato dalla legislazione nazionale e regionale, tutelare i luoghi frequentati principalmente da minorenni e giovani, come ad esempio istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie, socio-sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi oratori, e così via, regolamentando, nelle loro vicinanze, l'insediamento delle attività di cui all'oggetto.

Contemporaneamente si intende di interesse collettivo evitare che, nelle vicinanze delle medesime attività, vi sia presenza di servizi che erogano denaro contante.

Si ritiene alla fine, per contemperare le esigenze della tutela della salute della collettività e la libera concorrenza, di individuare 500 m come distanza minima dai luoghi sensibili come sopra individuati (istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie, socio-sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, oratori, luoghi frequentati principalmente da giovani) e 100 m come distanza minima da servizi che erogano denaro contante, nonché agenzie di prestito e pegno, attività di acquisto preziosi, o altro assimilabile;

A tal fine è stato predisposto l'allegato elenco e la conseguente allegata planimetria: elenco e planimetria sono indicativi e andranno via via modificati con successiva

delibera di giunta di aggiornamento qualora ce ne fosse bisogno (per es. se l'elenco non fosse esaustivo, se aumentassero o diminuissero i luoghi sensibili oppure gli sportelli bancomat etc.);

Per questo si intende integrare le Norme Tecniche Operative del vigente Piano Regolatore Generale con Valore di Piano degli Interventi (PRG-PI) con l'inserimento:

A) del seguente nuovo articolo:

1.3.6 - Insediamento di sale giochi e locali con apparecchi d'intrattenimento con vincita in denaro

1. Gli interventi edilizi volti alla realizzazione, ristrutturazione o ampliamento delle sale da gioco come più avanti definite, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco ai sensi del comma 7 art. 54 L.R. 30/2016 sono assoggettati a permesso di costruire di cui all'art. 10 D.P.R. 380/2001 e i termini per la conclusione del procedimento sono dettati dallo stesso comma 7 art. 54 L.R. 30/2016.
2. I locali per le sale gioco di cui all'art. 86 comma 1 e gli esercizi di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. ai sensi art. 20 L.R. 6/2015 e art 54 L.R. 30/2016 dovranno rispettare le prescrizioni relative all'ubicazione, agli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di seguito indicate:
 - a. le zone industriali (zone D) esterne al centro urbano ai sensi L.R. 50/2013 sono ritenute il luogo idoneo preferenziale al loro insediamento, per la possibilità di integrare la dotazione già presente di aree di sosta;
 - b. per quanto sopra detto, gli insediamenti esistenti fuori dalle zone "D" esterne al centro urbano, sono considerati in zona impropria e pertanto non ne può essere autorizzato nessun tipo di ampliamento, salvo quanto funzionale alla messa a norma dei locali sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza in genere; si intende per ampliamento anche il cambio gestione o l'inserimento di nuovi giochi/apparecchi;
 - c. l'insediamento va subordinato al reperimento di parcheggi aggiuntivi nella misura minima di 0,2 mq/mq di superficie lorda di pavimento (slp) e in totale uguale a 1,2 mq/mq di slp (ossia maggiore del 20% di quanto già previsto dallo strumento urbanistico per la più gravosa delle destinazioni d'uso ammesse nella zona);
 - d. l'insediamento è vietato entro un raggio di 500 m, indipendenti dai confini comunali, misurato dai luoghi sensibili (ad esempio istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie, socio-sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, oratori, luoghi frequentati principalmente da giovani, ecc....), di cui alla seguente planimetria intitolata Luoghi sensibili e punti di prelievo "bancomat". I punti individuati sono ricognitivi, saranno aggiornati periodicamente con deliberazione di Giunta comunale e vanno dimostrati ed eventualmente integrati dal richiedente in sede di istanza edilizia;
 - e. l'insediamento è vietato entro un raggio di 100 m indipendenti dai confini comunali, misurato da:
 - sportelli per il prelievo di denaro;
 - agenzie di prestito o pegno;
 - attività di acquisto di preziosi;
 - altre funzioni e attività assimilabili alle precedenti.I punti individuati nella seguente planimetria Luoghi sensibili e punti di prelievo "bancomat, sono ricognitivi, saranno aggiornati periodicamente con deliberazione di Giunta e vanno dimostrati ed eventualmente integrati dal richiedente in sede di istanza edilizia;
 - f. la somma delle superfici degli ambienti con presenza delle apparecchiatura

- per il gioco d'azzardo lecito non può superare i 100 mq;
- g. i locali che ospitano gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere areati ed illuminati naturalmente nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie vigenti;
 - h. le vetrate devono garantire la totale trasparenza della superficie illuminante; è vietato procedere con l'oscuramento delle superfici vetrate aeroilluminanti sia direttamente sui vetri che mediante la realizzazione o installazione di quinte, paraventi, contropareti o tendaggi interni al locale;
 - i. è vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi;
 - j. è vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno di dette attività commerciali;
 - k. è vietato ricavare ambienti o spazi interni dedicati ai fumatori con presenza di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;
 - l. il permesso di costruire per gli interventi edilizi di realizzazione e ristrutturazione delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco deve essere accompagnato da relazione di impatto acustico dell'attività ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
 - m. per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme deve essere fatto riferimento alle specifiche disposizioni nazionali, regionali o comunali che disciplinano l'attività delle sale da gioco;
3. Fatte salve le autorizzazioni già rilasciate le sale da gioco e gli esercizi alle stesse assimilati esistenti alla data del 30.12.2016 (entrata in vigore della L.R. 30/2016), le prescrizioni di cui al precedente punto 2 si applicano nel caso degli interventi di cui al punto 1.
- B) con l'inserimento, dopo il nuovo art. 1.3.6, della nuova planimetria Luoghi sensibili e punti di prelievo "bancomat" di cui al comma 2 lettere e) ed f), identificata sub A) alla presente deliberazione.

Con l'occasione della Variante si dà conto del Piano di Monitoraggio Ambientale stabilito dal PATI con decorrenza annuale, pervenuto con prot. n. 43052/2017 e conservato agli atti del Servizio Urbanistica.

Il Piano di Monitoraggio Ambientale è uno strumento operativo che ha come finalità principale quella di misurare gli effetti dell'attuazione del PATI in relazione al contesto ambientale nel quale il Piano stesso opera e, al tempo stesso, proporre eventuali azioni correttive (misure di mitigazione – azioni di compensazione) permettendo quindi di adeguare il Piano alle dinamiche di evoluzione del territorio.

Dato il ristretto periodo di indagine, lo scopo di questo primo report è quello di indagare il trend degli indicatori e, in parallelo, definire i criteri per attuare un sistema di monitoraggio informatico interno.

Dalle Conclusioni del Piano di Monitoraggio Ambientale relativamente ai vari indicatori analizzati nel range temporale 2016-2017, emerge un trend che:

- conferma gli andamenti registrati nel Rapporto Ambientale del PATI;
- evidenzia comunque l'assenza di condizioni peggiorative o in grado di produrre effetti negativi significativi sull'ambiente considerato.

Nel medesimo Elaborato prot. n. 43052, all'apposito capoverso, si evidenzia che gli interventi conseguenti alla variante in oggetto sono coerenti con i contenuti del PATI e pertanto non necessitano di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della DGR 1717/2013.

Non è necessario procedere con lo Screening di Valutazione di Incidenza

Ambientale (VincA), come risulta dalla specifica Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA), pervenuta al protocollo del Comune di Schio al n. 43056/2017, identificato sub B) alla presente deliberazione.

Per le varianti al Piano Regolatore Generale con valore di Piano degli Interventi (PRG -PI), quando conformi al Piano di Assetto Intercomunale (P.A.T.I.), la procedura stabilita dalla LR 11/2004 all'art. 18, prevede l'adozione, la pubblicazione, la possibilità per i cittadini di presentare osservazioni, la formulazione delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni presentate e la definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Si propone, pertanto, di approvare la variante parziale n. 4 al PRG-PI tematica e finalizzata alla regolamentazione dell'insediamento di sale giochi e locali con apparecchi d'intrattenimento con vincita in denaro. Adozione.

La consultazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati, è avvenuta in data 20 luglio 2017.

La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 3^a Servizi Tecnici - Urbanistica e Ambiente – nelle sedute del 11 e del 13 luglio 2017.

Durante la relazione rientrano i Consiglieri Comunali Casarotto, Benvenuti, Grazian, Girotto, Battistella e Cunegato. Risultano, pertanto, presenti in Aula n. 21 Consiglieri Comunali.

Aperta la discussione, prendono la parola:

- ASSESSORE MARIGO (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE GIROTTO - 1° intervento (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE CUNEGATO - 1° intervento (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE BATTISTELLA - 1° intervento (vedi archivio di registrazione)

Nessun altro prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiusa la discussione e dà la parola per dichiarazione di voto a:

- CONSIGLIERE VANTIN (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE MACULAN (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE TOLETTINI (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE GIROTTO (vedi archivio di registrazione)
- SINDACO (vedi archivio di registrazione)

Nessun altro prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della provincia n. 2 del 19 gennaio 2016 è stato approvato il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) Schio - Valdagno;
- il P.R.G. con valore di P.I. ai sensi dell'art. 48 comma 5 ter della L.R. 11/2004, è stato approvato secondo il disposto dell'art. 45 della L.R. n. 61/1985, con D.G.R.V. n. 3703 del 28.11.2003, pubblicata sul B.U.R. n. 120 del 23.12.2003 e, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/1985, con D.G.R.V. n. 3257 del 15.10.2004, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 113 del 9.11.2004;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 9 giugno 2008 e successive integrazioni e variazioni è stato approvato il Regolamento Edilizio del Comune di Schio, redatto congiuntamente al Comune di Valdagno;

Visto che:

- le leggi n. 1150 del 17.8.1942, n. 10 del 28.1.1977 e n. 457 del 5.8.1978, il D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 e successive modificazioni e integrazioni, la legge regionale n. 11/2004 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, l'articolo 58 della legge statale n. 133 del 6.8.2008, "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali" e l'articolo 35 della legge regionale n. 11 del 16.2.2010;
- la L.R. n. 11/2004 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lsg 33/2013;

Preso atto che:

- è stata adottata la variante parziale n. 3 al PRG - PI tematica e finalizzata al recepimento degli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale, i cui contenuti riguardano tutto il territorio comunale e non confliggono con l'oggetto della variante di cui alla presente deliberazione;
- del Piano di Monitoraggio Ambientale del PATI, pervenuto con prot. n. 43052, agli atti del Servizio Urbanistica;
- della Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA), identificato sub B) alla presente deliberazione;
- gli interventi conseguenti alla variante in oggetto sono coerenti con i contenuti del PATI e pertanto non necessitano di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, come da documento pervenuto con prot. n. 43052, agli atti del Servizio Urbanistica.

Vista:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 19 gennaio 2017 avente per oggetto: "Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione 2017 - 2019. 3^a parte";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 25 gennaio 2017 "Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 26 giugno 2015, "Piano Esecutivo di gestione 2015 con valenza di Piano degli obiettivi e di Piano della performance per il triennio 2015-2016-2017 - Approvazione";

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ricordati gli obblighi che competono agli Amministratori, come prescrive l'art. 78 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

d e l i b e r a

1) di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) di adottare la variante al PRG - PI ai sensi della L.R. n. 11/2004, art. 18, costituita da:

A) il seguente nuovo articolo:

1.3.6 - Inseediamento di sale giochi e locali con apparecchi d'intrattenimento con vincita in denaro

1. Gli interventi edilizi volti alla realizzazione, ristrutturazione o ampliamento delle sale da gioco come più avanti definite, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco ai sensi del comma 7 art. 54 L.R. 30/2016 sono assoggettati a permesso di costruire di cui all'art. 10 D.P.R. 380/2001 e i termini per la conclusione del procedimento sono dettati dallo stesso comma 7 art. 54 L.R. 30/2016.
2. I locali per le sale gioco di cui all'art. 86 comma 1 e gli esercizi di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. ai sensi art. 20 L.R. 6/2015 e art 54 L.R. 30/2016 dovranno rispettare le prescrizioni relative all'ubicazione, agli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di seguito indicate:
 - a. le zone industriali (zone D) esterne al centro urbano ai sensi L.R. 50/2013 sono ritenute il luogo idoneo preferenziale al loro insediamento, per la possibilità di integrare la dotazione già presente di aree di sosta;
 - b. per quanto sopra detto, gli insediamenti esistenti fuori dalle zone "D" esterne al centro urbano, sono considerati in zona impropria e pertanto non ne può essere autorizzato nessun tipo di ampliamento, salvo quanto funzionale alla messa a norma dei locali sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza in genere; si intende per ampliamento anche il cambio gestione o l'inserimento di nuovi giochi/apparecchi;
 - c. l'insediamento va subordinato al reperimento di parcheggi aggiuntivi nella misura minima di 0,2 mq/mq di superficie lorda di pavimento (slp) e in totale uguale a 1,2 mq/mq di slp (ossia maggiore del 20% di quanto già previsto dallo strumento urbanistico per la più gravosa delle destinazioni d'uso ammesse nella zona);
 - d. l'insediamento è vietato entro un raggio di 500 m, indipendenti dai confini comunali, misurato dai luoghi sensibili (ad esempio istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie, socio-sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, oratori, luoghi frequentati principalmente da giovani, ecc...), di cui alla seguente planimetria intitolata Luoghi sensibili e punti di prelievo "bancomat". I punti individuati sono ricognitivi, saranno aggiornati periodicamente con deliberazione di Giunta comunale e vanno dimostrati ed eventualmente integrati dal richiedente in sede di istanza edilizia;
 - e. l'insediamento è vietato entro un raggio di 100 m indipendenti dai confini

comunali, misurato da:

- sportelli per il prelievo di denaro;
- agenzie di prestito o pegno;
- attività di acquisto di preziosi;
- altre funzioni e attività assimilabili alle precedenti.

I punti individuati nella seguente planimetria Luoghi sensibili e punti di prelievo "bancomat, sono ricognitivi, saranno aggiornati periodicamente con deliberazione di Giunta e vanno dimostrati ed eventualmente integrati dal richiedente in sede di istanza edilizia;

- f. la somma delle superfici degli ambienti con presenza delle apparecchiatura per il gioco d'azzardo lecito non può superare i 100 mq;
- g. i locali che ospitano gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere areati ed illuminati naturalmente nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie vigenti;
- h. le vetrate devono garantire la totale trasparenza della superficie illuminante; è vietato procedere con l'oscuramento delle superfici vetrate aeroilluminanti sia direttamente sui vetri che mediante la realizzazione o installazione di quinte, paraventi, contropareti o tendaggi interni al locale;
- i. è vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi;
- j. è vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno di dette attività commerciali;
- k. è vietato ricavare ambienti o spazi interni dedicati ai fumatori con presenza di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;
- l. il permesso di costruire per gli interventi edilizi di realizzazione e ristrutturazione delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco deve essere accompagnato da relazione di impatto acustico dell'attività ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
- m. per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme deve essere fatto riferimento alle specifiche disposizioni nazionali, regionali o comunali che disciplinano l'attività delle sale da gioco.

3. Fatte salve le autorizzazioni già rilasciate le sale da gioco e gli esercizi alle stesse assimilati esistenti alla data del 30.12.2016 (entrata in vigore della L.R. 30/2016), le prescrizioni di cui al precedente punto 2 si applicano nel caso degli interventi di cui al punto 1.

B) con l'inserimento, dopo il nuovo art. 1.3.6, della nuova planimetria intitolata Luoghi sensibili e punti di prelievo "bancomat" di cui al comma 2 lettere e) ed f), identificata sub A) alla presente deliberazione.

3) di dare atto che:

- la variante non risulta in contrasto con le previsioni degli strumenti di pianificazione di livello superiore;
- dalla data di adozione del presente atto vigono le norme di salvaguardia di cui all'art. 29 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

4) di dare mandato affinché sia depositata presso il Comune di Schio la presente deliberazione, a disposizione del pubblico per 30 giorni, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 11/2004;

5) di dare avviso dell'avvenuto deposito, nelle forme di Legge, specificando che chiunque, nei 30 giorni successivi al periodo di deposito, può presentare osservazioni sulla variante adottata;

6) di dare atto che il Comune di Schio ha provveduto all'identificazione degli elaborati adottati apponendo su di essi il timbro con la dizione "Elaborato identificato sub ...) Adottato deliberazione di Consiglio Comunale numero ... del ..." con firma autografa del Segretario Vice Generale, e che gli stessi sono depositati presso il Servizio Urbanistica per la consultazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 21, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 21 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 21, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 21 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Oggetto: VARIANTE PARZIALE N. 4 AL PRG - PI, TEMATICA E FINALIZZATA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL'INSEDIAMENTO DI SALE GIOCHI E LOCALI CON APPARECCHI D'INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO. ADOZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 13/07/2017




Il Dirigente
Raffaello Muraro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 14/07/2017



Il Dirigente
Livio Bertoia

Letto , confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

F.to Sergio Secondin

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Matteo Maroni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal 07/08/2017 al 22/08/2017.

Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, _____

Il Segretario Generale
